ACCORDO

DI NORME COMPORTAMENTALI PER I FARMACISTI DELLA REGIO INSUBRICA PER IL RICONOSCIMENTO DI RICETTE ESTERE ALFINE DI PREVENIRE ABUSI NEL SETTORE FARMACEUTICO.

Pierfranco Livio: versione 15 aprile 1999.

Gli Ordini dei farmacisti della Regio Insubrica, vale a dire gli Ordini dei Farmacisti delle Province di Como, Lecco, Milano, Novara e Verbania, Sondrio, Varese e del Cantone Ticino, considerata la necessità di prevenire eventuali abusi di prodotti farmaceutici, ritengono opportune delle raccomandazioni comportamentali ai propri membri in particolare per l'attitudine da tenere di fronte ai pazienti che presentano ricette di medici esteri della suddetta Regione.

<u>Premessa</u>

L'esercizio della farmacia è regolato in Italia ed in Svizzera da precise disposizioni legali dei relativi Stati e da norme deontologiche. Lo stesso dicasi per la messa in commercio degli agenti terapeutici (specialità farmaceutiche, altri medicamenti pronti per l'uso, materie medicinali, ecc.), prodotti che soggiacciono a varie legislazioni, ivi comprese quelle degli stupefacenti.

Ciò premesso si costata che nelle regioni di frontiera possono presentarsi dei problemi legati al cosiddetto "turismo farmaceutico": vale a dire il fenomeno legato a pazienti che si spostano da uno stato all'altro alfine di procurarsi dei medicamenti per il proprio consumo non ottenibili nel proprio paese, rispettivamente per acquisire prodotti più a buon mercato. Questa pratica è di per sé ammissibile in quanto è riconosciuto il diritto del paziente a procurarsi dove meglio crede i prodotti del proprio fabbisogno. Alfine di evitare tuttavia degli abusi di carattere sanitario, gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica hanno ritenuto opportuno elaborare delle raccomandazioni comportamentali ai propri membri, restando comunque riservate le disposizioni legali nazionali.

Campo d'applicazione delle raccomandazioni

Queste raccomandazioni comportamentali si applicano alle ricette dei medici italiani o svizzeri i cui pazienti si approvvigionano di medicamenti nelle farmacie estere delle stessa Regio Insubrica. Si tratta più precisamente di ricette presentate in farmacia da pazienti italiani che si recano in Svizzera, rispettivamente presentate da pazienti svizzeri che si recano in Italia. Sono riservate al riguardo le relative disposizioni legali, in particolare quelle sugli stupefacenti, sui precursori, sul doping, rispettivamente eventuali ulteriori disposizioni del Ministero Italiano di Sanità, della Regione Lombardia e della Repubblica e Cantone Ticino.

Il campo d'applicazione non si estende ai farmaci vendibili senza prescrizione medica, prodotti ottenibili tramite consiglio del farmacista. Eccezione: eventuali medicamenti oggetto di noto abuso.

Per farmacisti si intende, secondo il presente accordo, i farmacisti ammessi al libero esercizio della professione che esplicano la loro attività in officine autorizzate della Regio Insubrica.

Per medici si intende, secondo il presente accordo, i medici ammessi al libero esercizio della professione che esplicano la loro attività in strutture autorizzate o in sedi proprie della Regio Insubrica.

Per ricette si intendono le prescrizioni mediche redatte secondo le modalità in uso (nominativo del medico, indirizzo, numero di telefono, generalità del paziente, ecc.).

RACCOMANDAZIONI COMPORTAMENTALI

- 1. Un farmacista può onorare, di regola, una ricetta di un medico della Regio Insubrica presentata da un paziente di passaggio o che soggiorna nella stessa Regione.
- 2. La ricetta non può essere onorata se concerne prodotti per i quali sussistono dei noti usi abusivi (cf. punti 3 e 4). Non possono inoltre essere onorate ricette redatte da medici non abilitati nel proprio Paese a prescrivere alcuni prodotti (es. medico italiano non abilitato a prescrivere eritropoietina).
- 3. I prodotti oggetto di particolare abuso sono attualmente i seguenti:
 - medicamenti dopanti (ormoni anabolizzanti, ormoni di crescita, eritropoietina).
 - anoressigeni simpaticomimetici (amfepramone, fendimetrazina, ecc.).
 - psicofarmaci particolari (Rohypnol, barbiturici, metaqualone, ecc.): cf. punto 4.
 - materie medicinali e solventi utilizzati per preparare droghe sintetiche (precursori).
- 4. Stupefacenti. In base alle relative disposizioni italiane e svizzere le farmacie non possono onorare ricette estere di stupefacenti.

La legislazione svizzera suddivide gli stupefacenti in due principali categorie:

- gli stupefacenti "classici" (morfina, metadone, cocaina, petidina, ecc.).
- gli stupefacenti "parzialmente esclusi dalle misure di controllo": si tratta sostanzialmente delle benzodiazepine, dei barbiturici, del metaqualone e degli anoressigeni simpaticomimetici.

Per gli stupefacenti "classici" le farmacie svizzere, analogamente a quelle italiane, possono onorare solo ricette di medici della stessa nazionalità. Per gli stupefacenti "parzialmente esclusi dalle misure di controllo" le farmacie svizzere possono onorare anche ricette estere. Valgono comunque al riguardo gli obblighi di diligenza, le verifiche ed i controlli richiesti dall'arte farmaceutica. Ciò non di meno non dovrebbero essere onorate, in base al seguente accordo, le ricette dei seguenti prodotti:

- Rohypnol (flunitrazepamum).
- Dormicum (midazolamum).
- Farmaci a base di metaqualone.
- Farmaci a base di barbiturici.
- 5. I rispettivi Ordini approfittano di questo accordo per richiamare i colleghi circa gli obblighi di diligenza legati alla professione del farmacista. Occorre sottolineare che, al di là di ogni disposizione legale e di ogni raccomandazione, il giudizio definitivo circa l'ammissibilità o meno di una richiesta è lasciato all'apprezzamento del farmacista. Apprezzamento che, conformemente alle regole dell'arte, si basa sul colloquio diretto con il paziente e comporta delle verifiche, ivi comprese quelle dell'identità e delle necessità terapeutiche. In caso di dubbio, deve prevalere la prudenza: ma non si può escludere che pazienti all'estero necessitino con urgenza per le proprie cure i prodotti di cui al punto 4.
- 6. Gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica si attiveranno con effetto immediato presso i propri membri per rendere esecutivo il presente accordo.

Per eventuali difficoltà interpretative incaricano:

- il prof. Alessandro Rigamonti, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, per chiarire la portata dell'Accordo ai colleghi italiani;
- il signor Mario Tanzi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino, per chiarire la portata dell'Accordo ai colleghi svizzeri.
- 7. Gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica incaricano il prof. Alessandro Rigamonti ed il signor Pierfranco Livio, Farmacista cantonale del Cantone Ticino, di informare congiutamente le Autorità sanitarie della Regio Insubrica per eventuali ratifiche dell'accordo anche da parte dei competenti responsabili politici. Ciò alfine di conferire alle presenti norme comportamentali una valenza superiore; oppure per apportarvi eventuali modifiche.
- 8. Entrata in vigore dell'Accordo. Questo accordo entra in vigore subito dopo la ratifica da parte dei Presidenti degli Ordini interessati. Potrà essere modificato parzialmente o totalmente e disdetto dietro richiesta delle parti contraenti.

Per accordo:

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como: Il Presidente Dott. Giuseppe De Filippis Luogo e data
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco: Il Presidente Dott. Giovanni Gerosa Luogo e data
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano: Il Presidente Dr. Pietro Balocco Luogo e data
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Novara e Verbania: Il Presidente Dott. Paolo Picchio Luogo e data
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Sondrio: Il Presidente Dott. Luciano Davolio Luogo e data
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese: Il Presidente Prof. Alessandro Rigamonti Luogo e data
Ordine dei Farmacisti della Repubblica e Cantone Ticino: Il Presidente signor Mario Tanzi Luogo e data